

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	636
Sull'ordine dei lavori	636
Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Atto n. 5 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	637
ALLEGATO (<i>Relazione del Relatore onorevole Pini</i>)	642
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Atto n. 2 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	639
SEDE CONSULTIVA:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite V e VI</i>) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	640

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato al Lavoro, Salute e Politiche sociali, Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri ha partecipato alla riunione, svoltasi a Parigi presso l'As-

semblea nazionale, dei Presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea (COSAC). Riservandosi di fornire alla Commissione un resoconto dettagliato della missione, segnala che dall'incontro è emersa – anche tenuto conto dell'esito negativo del referendum irlandese sul Trattato di Lisbona – la consapevolezza del distacco esistente tra i cittadini europei e le istituzioni comunitarie. Si è sottolineato in tale ambito come tale diffuso atteggiamento non sia direttamente connesso ai contenuti del Trattato di Lisbona, ma debba piuttosto essere ricondotto a fattori quali l'aumento del costo della vita e la sensazione che l'Europa non svolga un'efficace funzione di difesa dei

propri cittadini. L'indirizzo emerso in esito all'incontro è stato quello di procedere ad una riconsiderazione di tali questioni in occasione dell'assemblea plenaria prevista per il prossimo novembre, quando il processo di approvazione del Trattato sarà portato a compimento presso tutti i paesi coinvolti.

Gianluca PINI (LNP), anche alla luce delle considerazioni svolte dal Presidente Pescante, sottolinea la posizione « eurorealista » del gruppo della Lega Nord Padania.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto della presenza del rappresentante del Governo, propone di passare subito all'esame degli atti del Governo per procedere successivamente all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 112 del 2008.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Atto n. 5.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 giugno 2008.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, nel richiamare la relazione sul provvedimento (*vedi allegato*) invita il Governo ad alcuni chiarimenti in ordine ai profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni recate dalle lettere *f*), *g*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 1.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO si sofferma innanzitutto sulle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera *f*) in base al quale il decorso dei cinque anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in fragranza, chiarendo come queste non presentino aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Passando quindi alle norme recate dall'articolo 1, comma 1 lettera *g*) ricorda che queste individuano una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato dall'Italia dei cittadini europei. Osserva in proposito che mentre si dà per scontato che un cittadino italiano che si rechi all'estero e vi rimanga per un periodo superiore ai tre mesi manifesti spontaneamente la propria presenza, ciò non avviene invece, in numerosissimi casi di cittadini comunitari – si riferisce in particolare ai cittadini rumeni – che risiedono in Italia. Desidera precisare che la norma introdotta non è in alcun modo riconducibile ad una forma di discriminazione di carattere etnico, ma si basa piuttosto su una valutazione fondata su dati statistici oggettivi, che individuano nei cittadini rumeni presenti in Italia la maggiore propensione a delinquere. L'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione e di richiesta della carta di soggiorno viene quindi nello schema di decreto in esame qualificato come motivo imperativo di ordine pubblico. Si tratta di una previsione che, ad avviso del Governo, non si configura affatto come una forzatura bensì appare lo sviluppo conseguente dell'articolo 5 della direttiva 2004/38/CE.

Con riferimento infine alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1, ai sensi della quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione, registra le perplessità manifestate, sulle quali si riserva di fornire i chiarimenti richiesti all'esito del dibattito.

Massimo POMPILI (PD) osserva come il provvedimento in esame sia ispirato ad un modo di procedere sbrigativo, che non affronta la complessità dei problemi, in particolare sotto il profilo sociale. Nel merito si sofferma su tre aspetti, richiamando le osservazioni già svolte in tal senso presso la Commissione Affari costituzionali. Il primo riguarda la previsione secondo cui lo straniero comunitario che intende trattenersi in Italia oltre i tre mesi deve dimostrare la liceità della provenienza del suo reddito: al riguardo fa presente che anche il reddito dei cittadini italiani deve essere lecito, ma non è richiesto loro di provarne la liceità, spettando semmai alle autorità competenti accertare e provare l'eventuale illiceità dei proventi di qualcuno. Chiedere allo straniero di provare la liceità del suo reddito appare pertanto discriminatorio. La seconda osservazione riguarda non tanto l'obbligo di iscrizione anagrafica in caso di soggiorno protratto oltre i tre mesi, che la direttiva consente agli Stati di imporre agli stranieri comunitari, quanto la sanzione che lo schema in esame prevede per gli inadempienti, vale a dire l'allontanamento dal territorio nazionale. Si tratta, a suo parere, di una sanzione sproporzionata, anche tenuto conto delle procedure spesso assai lente della nostra pubblica amministrazione. Chiedendo le osservazioni già svolte in tal senso presso la Commissione Affari costituzionali. La terza osservazione riguarda la previsione secondo cui, se lo straniero comunitario è destinatario di un provvedimento di allontanamento e propone ricorso, il giudice competente deve esprimersi entro sessanta giorni, altrimenti il provvedimento viene comunque eseguito: torna qui il tema del funzionamento della pubblica amministrazione, ed osserva che in questo modo si fa irragionevolmente ricadere sul singolo l'inerzia dei pubblici poteri e si tratta pertanto di una norma vessatoria.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'orientamento contrario del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva come agli italiani, ai cittadini extracomunitari e ai cittadini comunitari si applichino diverse discipline: non si tratta tuttavia di una forma di discriminazione ma piuttosto di una modulazione della normativa che ha un fondamento logico e che risponde a specifiche esigenze.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, richiama preliminarmente l'opportunità che il dibattito sia limitato alle questioni di competenza della XIV Commissione, rilevando come egli stesso abbia richiesto al Governo alcuni chiarimenti in ordine ai profili di compatibilità comunitaria del provvedimento. Alla luce dei chiarimenti incontrovertibili forniti dal Governo e tenuto conto del fatto che non sono state evidenziate da parte dell'opposizione ulteriori questioni in ordine alla compatibilità comunitaria del testo, formula una proposta di parere favorevole.

Roberto GIACHETTI (PD) osserva che i rappresentanti dell'opposizione non debbono veder giudicate le modalità con le quali decidono di argomentare il proprio dissenso, sottolineando come metodo e merito presentino spesso un confine non così evidente.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea che il gruppo del PD cercherà di intervenire valutando nel loro complesso gli interventi del Governo, anche andando al di là, ove occorra e nei limiti della correttezza consentita, della stretta competenza della Commissione; ciò anche al fine di offrire un maggiore contributo al dibattito. La XIV Commissione rischia altrimenti di rimanere ghehizzata in una visione eccessivamente rigida e schematica del proprio ruolo.

Massimo POMPILI (PD) evidenzia come le posizioni del Partito democratico siano sempre state espresse con pacatezza, nello sforzo di entrare nel merito dei provvedimenti; rileva peraltro come merito e compatibilità comunitaria delle norme

siano aspetti che spesso vanno di pari passo. Rivendica, comunque, il proprio diritto all'approfondimento delle questioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Atto n. 2.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2008.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il 6 luglio scorso è scaduto il termine fissato per l'espressione del parere, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Avverte che il Governo ha chiesto che la Commissione si esprima comunque, essendo decorso inutilmente il termine assegnato alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione del parere di competenza. Nella seduta odierna si potrebbe dunque concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) richiamando la richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Gozi nella seduta dello scorso 19 giugno, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2006/121/CE che mira a modifi-

care la direttiva 67/548/CEE, in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose, proprio al fine di adattarla al regolamento 1907/06 (cosiddetto regolamento REACH), in materia di registrazione autorizzazione e valutazione delle sostanze chimiche. Tale regolamento prevede un obbligo di informazione minima, mediante notifica, circa le sostanze « estremamente preoccupanti », anche nel caso in cui esse non siano destinate ad essere rilasciate. Tale disposizione, essendo contenuta in un regolamento, dovrebbe essere direttamente applicabile. Dal testo dello schema di decreto in esame non appare tuttavia chiaro se, in virtù del coordinamento tra il suddetto regolamento e la direttiva 67/548/CEE, tale obbligo di informazione minima richieda anche una specifica modifica della normativa nazionale di cui al decreto legislativo n. 52 del 1997. Tenuto conto della estrema delicatezza di questo profilo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO segnala che lo schema di decreto legislativo è stato testé esaminato ed ha ottenuto parere favorevole dalla XII Commissione Affari sociali; circa la questione sollevata dall'onorevole Zampa, l'atto del Governo risulta adeguato. Lo schema di decreto prevede infatti un'informazione dettagliata sulla pericolosità delle merci che appare conforme alla normativa comunitaria. Dichiaro in ogni caso la disponibilità del Governo a fornire una risposta dettagliata alla richiesta avanzata dalla deputata Zampa, che si riserva di trasmettere a seguito degli opportuni approfondimenti.

Gianluca PINI (LNP) evidenzia come la legittima osservazione dell'onorevole Zampa trovi risposta nel fatto che, facendosi riferimento ad un regolamento, questo trova immediata applicazione nell'ordinamento nazionale e non necessita di ulteriori specifiche nello schema di decreto in esame.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ribadisce la propria disponibilità a fornire

chiarimenti sulla questione sollevata, osservando come quando si interviene su materie che coinvolgono in qualche misura la salute dei cittadini, ogni scrupolo appare giustificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Lucio STANCA (Pdl), *relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo 14 luglio e che pertanto la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la seduta di domani.

Massimo POMPILI (PD) si sofferma su una specifica questione riguardante il contributo straordinario di 500 milioni di euro previsto dall'articolo 63 in favore della città di Roma e l'attribuzione al sindaco Alemanno delle funzioni di commissario straordinario, di cui all'articolo 78. Segnala in proposito che quando si sono verificati eventi che hanno spinto il Governo ad interventi di sostegno agli enti locali — cita in proposito le risorse desti-

nate a colmare il *deficit* in ambito sanitario verificatosi nel Lazio, in Calabria ed in Sicilia nella scorsa legislatura — ciò è sempre avvenuto sulla base di uno specifico piano di intervento, prevedendo una destinazione precisa delle risorse e non procedendo, come in questo caso, con un finanziamento a pioggia. Esprime inoltre perplessità sull'attribuzione delle funzioni di commissario straordinario al sindaco di Roma, che verrebbe ad essere commissario di se stesso. Riterrebbe pertanto opportuno che, nel formulare un parere, la XIV Commissione invitasse le Commissioni di merito ad un intervento che preveda, in primo luogo, la presentazione da parte del Sindaco, entro settembre 2008, di un piano per i servizi e gli investimenti necessari alla città capitale e, solo successivamente a tale circostanziata richiesta, l'approvazione del Governo e la destinazione di risorse.

Lucio STANCA (Pdl), *relatore*, ritiene che la XIV Commissione sia chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità comunitaria del provvedimento e che pertanto la materia affrontata dall'onorevole Pompili non possa essere oggetto di un parere della Commissione medesima. Desidera comunque precisare che i 500 milioni di euro destinati al comune di Roma sono stati attribuiti, senza alcuna polemica, sulla base di una oggettiva crisi di liquidità.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come le risorse destinate al comune di Roma sembrano avere una destinazione precisa: l'articolo 63 stabilisce infatti al comma 10 che l'importo di 500 milioni di euro è volto a garantire le necessarie risorse finanziarie occorrenti « per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale ».

Gianluca PINI (LNP) concordando con l'osservazione del presidente Pescante, sottolinea a sua volta come i fondi in oggetto sono destinati a specifiche esigenze e non vengono attribuiti a fondo perduto. Tenuto conto delle questioni emerse nel corso del

dibattito, che appaiono chiarite, riterrebbe possibile concludere l'esame del provvedimento già nel corso della seduta odierna.

Mario PESCANTE, *presidente*, considera particolarmente utile la presenza del Governo, che auspica possa essere presente nella seduta di domani, ai fini della

espressione del parere da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (Atto n. 5)

RELAZIONE DEL RELATORE ONOREVOLE PINI

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In particolare le modifiche prevedono che il cittadino dell'Unione europea deve poter dimostrare la liceità della provenienza delle risorse economiche necessarie per il soggiorno oltre tre mesi. Può di sua iniziativa iscriversi al Servizio sanitario nazionale.

Deve richiedere l'iscrizione anagrafica entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi dall'ingresso. La mancata richiesta di iscrizione costituisce motivo per l'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza; lo stesso termine (e sanzione) è previsto per la richiesta della carta di soggiorno da parte dei familiari non comunitari del cittadino dell'Unione.

Lo stesso cittadino dell'Unione europea è sottoposto alla rilevazione dei dati dattiloscopici (rilevazione delle impronte digitali) nei medesimi casi previsti per i cittadini italiani (ad esempio per il rilascio della carta di identità elettronica).

Inoltre viene ampliato il numero di ipotesi per le quali può essere disposto l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, inserendo tra queste, oltre alla mancata richiesta di iscrizione

anagrafica o della carta di soggiorno (per i familiari non comunitari), i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume e i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

In caso di condanne per reati gravi viene sospeso il decorso dei cinque anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente. Sono, altresì, aumentate le sanzioni penali previste in caso di violazione del divieto di reingresso. Nel caso in cui insorgano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento, il cittadino comunitario o il suo familiare può essere trattenuto, per un massimo di 15 giorni, in un centro di identificazione ed espulsione (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridefiniti dal decreto-legge 92/2008). L'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa dal giudice competente entro 60 giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito.

Come si è ricordato, lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Al riguardo, con riferimento a talune disposizioni dello schema in esame, appare opportuno un approfondimento dei

profili di compatibilità con le previsioni della direttiva oggetto del recepimento. Ci si riferisce in particolare alle lettere *f*), *g*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), in base al quale il decorso dei 5 anni necessari per l'acquisizione del diritto al soggiorno permanente è sospeso nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, si segnala che l'articolo 16 della direttiva 2004/38/CE attribuisce e disciplina il diritto al soggiorno permanente senza prevedere espressamente ipotesi di sospensione o di interruzione del termine di cinque anni diverse dai casi di assenze dallo Stato membro ospitante che superino i limiti di durata indicati dal par. 3 del medesimo articolo 16.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), ove si individua una nuova fattispecie di motivi imperativi di pubblica sicurezza, che giustifica l'allontanamento immediato del cittadino dell'Unione, nella mancata richiesta dell'iscrizione anagrafica o della carta di soggiorno, si ricorda che la direttiva 2004/38/CE, oggetto di recepimento:

all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dà facoltà agli Stati membri ospitanti di richiedere ai cittadini dell'Unione, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, l'iscrizione presso le autorità competenti, e dispone che « l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie »;

all'articolo 9, par. 3, dispone analogamente che l'inadempimento (per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione) dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie;

all'articolo 27, premesso che « gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pub-

blico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica » (paragrafo 1), precisa (paragrafo 2) che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza « rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale » del destinatario, comportamento che deve rappresentare una « minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione ». Tali criteri sono quasi testualmente ripresi, nel decreto legislativo n. 30 del 2007, dall'articolo 20, comma 4, che lo schema in esame non modifica.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), ai sensi del quale l'istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento deve essere decisa entro 60 giorni dalla sua presentazione, decorsi i quali, viene meno l'efficacia sospensiva dell'istanza e il provvedimento viene comunque eseguito, si segnala che l'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva n. 2004/38/CE prevede che l'effettivo allontanamento dal territorio del cittadino europeo non possa avere luogo fino all'adozione di una decisione sulla sua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che:

il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale;

le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione;

il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, si ricorda peraltro che il comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 30 del 2007 già prevede che l'efficacia dell'allontanamento non sia sospesa quando il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello

Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si ricorda che il 15 novembre 2007, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ribadendo il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione e ricordando che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La risoluzione ha precisato, inoltre, che la direttiva 2004/38/CE circoscrive la possibilità di espellere un cittadino dell'Unione entro i seguenti limiti:

in base all'articolo 27, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di residenza solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, rispettando il principio di proporzionalità;

in base all'articolo 28, ogni espulsione deve essere preceduta da una valutazione della situazione personale dell'interessato;

in base all'articolo 30, il provvedimento di espulsione deve essere notificato per iscritto alla persona interessata secondo modalità che gli consentano di comprenderne il contenuto e le conseguenze;

in base all'articolo 31, la persona interessata deve avere accesso ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e amministrativi nello Stato membro ospitante;

in base al punto 16 del preambolo e all'articolo 14, i cittadini possono essere allontanati qualora diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante, elemento che comunque non è di per sé condizione sufficiente a giustificare un'espulsione automatica.

Il tema dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE è stato inoltre affrontato nel dibattito svoltosi al Parlamento europeo il 20 maggio 2008 sulla situazione dei rom in Italia e nell'Unione europea.

Il Commissario per l'occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Vladimir Spidla, nell'ambito del suo intervento nel dibattito a nome della Commissione europea, si è espresso in difesa del principio di libera circolazione alla base della direttiva 2004/38/CE, sottolineando che la valutazione delle risorse economiche del cittadino di uno Stato Ue da parte dello Stato membro ospitante non può essere automatica, ma va effettuata in considerazione del comportamento complessivo del singolo individuo. Analogamente il Commissario ha osservato che, ai sensi della direttiva, non si può in alcun modo procedere ad espulsioni collettive, ma è imperativo ricorrere a valutazioni caso per caso e intervenire solo qualora esista una minaccia reale, attuale e grave agli interessi della società e con tutte le garanzie procedurali previste nella direttiva stessa. Ha osservato infine che l'espulsione immediata deve essere considerata una misura estrema, giustificata da motivazioni di urgenza documentate.